



**REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

OVS S.P.A.

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2
marzo 2015**

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la “**Società**”) nella riunione del 23 luglio 2014 ha istituito il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il “**Registro**”) e approvato la presente procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del Registro (la “**Procedura**”) in ottemperanza alle previsioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti che regolano l’accesso alle informazioni privilegiate, contenute nel d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**” e insieme al TUF, la “**Normativa sul Registro Insider**”).

L’Allegato 1 alla Procedura reca una descrizione della Normativa sul Registro *Insider* che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere e osservare unitamente alla “Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni” alla quale la Procedura è funzionalmente e strettamente connessa.

2. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi e per gli effetti della Normativa sul Registro *Insider* e della Procedura¹, costituiscono informazioni privilegiate (le “**Informazioni Privilegiate**”) quelle informazioni di carattere preciso, concernenti direttamente la Società e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”)², ovvero gli strumenti finanziari della Società quotati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli “**Strumenti Finanziari**”), non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad influire sensibilmente sul prezzo degli Strumenti Finanziari.

Un’informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’indicato evento di cui alla precedente lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Un’informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società è quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

3. PERSONE FISICHE O GIURIDICHE ISCRITTE NEL REGISTRO (“PERSONE”)

Il Registro è diviso in due sezioni:

- (a) nella prima sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni

¹ Ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, comma 1 e 181 del TUF.

² Ai sensi dell’articolo 93 del TUF, si considerano società controllate, “oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’ influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.” Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell’articolo 93 del TUF stabilisce che “si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare (**Sezione A**), quali, ad esempio, l'Amministratore Delegato, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, l'*Investor Relator*, la società incaricata della revisione contabile;

- (b) nella seconda sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale (**Sezione B**), quali, ad esempio, i dipendenti della Società e i consulenti esterni che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alle Informazioni Privilegiate.

Fermo restando quanto sopra:

- (c) le iscrizioni nella Sezione A del Registro possono essere effettuate per attività e processi ricorrenti o continuativi quali, ad esempio, i processi di preparazione e di revisione contabile dei dati contabili di periodo e del budget;
- (d) le iscrizioni nella Sezione B del Registro possono essere effettuate per progetti e attività specifiche e non ricorrenti, quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni e cessioni di attività, aziende, partecipazioni.

4. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso, quali *firewall*, sistemi di *recovery* e credenziali di accesso. Il Registro è unico per la Società e per le Società Controllate ed è tenuto dal Responsabile della Segreteria degli Affari Legali e Societari della Società (il "**Responsabile**"). Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

5. CONTENUTO, AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

Il Registro, con riferimento a tutte le Persone ivi iscritte, contiene le seguenti informazioni:

- (a) numero di registrazione;
- (b) data di registrazione;
- (c) dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone che hanno specificamente accesso a un'Informazione Privilegiata;
- (d) motivo dell'iscrizione nel Registro;
- (e) data di invio della comunicazione alla Persona di avvenuta registrazione;
- (f) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
- (g) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
- (h) data di cancellazione della Persona dal Registro;

- (i) motivo della cancellazione della Persona dal Registro;
- (j) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.

Il Registro deve essere aggiornato senza indugio dal Responsabile quando:

- (a) cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
- (b) una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
- (c) occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

6. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

Subito dopo l'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informarla:

- (a) della sua iscrizione nel Registro;
- (b) degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- (c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 2**, inviata per e-mail. Il Responsabile rende altresì noti alle Persone già iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 3** inviata per e-mail, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 4**, inviata anch'essa per e-mail.

Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

7. COMUNICAZIONI DELLE PERSONE AL RESPONSABILE

Ogni Persona è tenuta a:

- (a) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone i contenuti;
- (b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

8. SANZIONI

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura da parte dei soggetti interessati, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le

responsabilità previste dalla Normativa sul Registro *Insider* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della Normativa sul Registro *Insider* e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.

Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.

ALLEGATO 1

D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 (*ndr, Informazioni Privilegiate come definite nell'articolo 1 della Procedura*). La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Titolo VII

Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

- (1) Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati.
- (2) Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
 - (b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - (c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
 - (d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
- (3) I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.
- (4) Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche

interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

- (5) Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente

Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

- (1) Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
- (a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - (b) una persona deve essere iscritta nel registro;
 - (c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater

(Conservazione del registro)

- (1) I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies

(Obblighi di informazione)

- (1) I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:
- (a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
 - (b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

ALLEGATO 2

Iscrizione nel Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nell'art. 152-*quinquies* del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti e insieme al TUF, la "Normativa sul Registro Insider") nonché nella procedura di OVS S.p.A. ("Società") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Registro"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che ho proceduto a iscriverLa nel Registro per la seguente motivazione:.... **[specificare motivazione]**

Le rammento che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate devono attenersi alla Normativa sul Registro Insider descritta nell'Allegato 1 alla Procedura e alle prescrizioni contenute nelle "Procedura interna per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni" adottata dalla Società, allegata alla presente e disponibile sul sito www.ovscorporate.it.

Sanzioni

Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato³.

(a) Abuso di Informazioni Privilegiate (articolo 184 e articolo 187-*bis* del TUF)

(i) Sanzioni penali

Colui che in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari⁴ utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

³ Per una più dettagliata descrizione delle disposizioni di seguito illustrate si rinvia alla Parte V, Titolo I-*bis* del TUF.

⁴ Per strumenti finanziari si intendono, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-*bis*) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni⁵.

Le stesse pene si applicano a chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra riportate.

(ii) Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni⁶ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione si applica a chiunque:

- 1) essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra descritte.
- 2) essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.⁷

(b) Manipolazione del mercato (articolo 185 e 187-ter del TUF)

(i) Sanzioni penali

⁵ Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste per il reato di abuso di informazioni privilegiate sono **raddoppiate** entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. A titolo di completezza si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del TUF, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

⁶ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'articolo 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro tre milioni in euro **quindici milioni**. Ai sensi dell'articolo 187-bis, comma 5, del TUF si precisa che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

⁷ Ai sensi dell'articolo 187-bis, comma 6, del TUF, per le fattispecie passibili di sanzione amministrativa, il tentativo è equiparato alla consumazione.

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni⁸.

(ii) Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni⁹ chiunque:

- 1) diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- 2) pone in essere:
 - operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.¹⁰

Per gli illeciti di cui alle lettere b(i)) e b(ii) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito

⁸ Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste per il reato di manipolazione del mercato sono **raddoppiate** entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. A titolo di completezza si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 185, comma 2, del TUF, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

⁹ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'articolo 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro cinque milioni in euro **venticinque milioni**. Ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 5, del TUF le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 185, comma 2, del TUF, anche il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 6, del TUF, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 6, del TUF, la Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa

per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Pene accessorie (articolo 186 del TUF)

La condanna per taluno dei delitti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-*bis* (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-*ter* (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice Penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

(a) **Confisca (articolo 187 del TUF)**

In caso di condanna per i reati di abuso di informazione privilegiata o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Alle ipotesi che sfuggono ai 2 paragrafi che precedono, si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 (confisca) del codice penale.

In nessun caso può tuttavia essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

(b) **Sanzioni amministrative accessorie (articolo 187-*quater* del TUF)**

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato importa per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate può assumere rilievo per i dipendenti della Società, ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare agli emittenti quotati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

* * * * *

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro ai sensi delle disposizioni citate sono: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro.

Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.

Il Trattamento viene effettuato da OVS S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Società quotata in mercati regolamentati.

Modalità di Trattamento dei dati

I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale della Società sita in Venezia-Mestre, Via Terraglio, 17, negli archivi in armadi chiusi a chiave; il personale è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge.

Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.

Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali della Società è l'Amministratore Delegato, dottor Stefano Beraldo.

Categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati

Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il Decreto prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui all'art. 7, il cui testo si allega.

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile della tenuta e
dell'aggiornamento del Registro**

ALLEGATO 3

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nell'art. 152-*quinquies* del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("**Regolamento Emittenti** e insieme al TUF, la "**Normativa sul Registro Insider**") nonché nella procedura di OVS S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il..... [*indicare data*]... sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento (indicare quali tra: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) per il seguente motivo:..... [*indicare motivo*].

**Il Responsabile della tenuta e
dell'aggiornamento del Registro**

ALLEGATO 4

Cancellazione dal Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nell'art. 152-*quinquies* del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("**Regolamento Emittenti** e insieme al TUF, la "**Normativa sul Registro Insider**") nonché nella procedura di OVS S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il[**indicare data**] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 152-*quater* del Regolamento Emittenti, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal.....[**indicare data sopra riportata**]

**Il Responsabile della tenuta e
dell'aggiornamento del Registro**